SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1001)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARBONI, ROMEI, PACINI e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1977

Proroga della legge 27 dicembre 1973, n. 852, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1977 scade il termine di validità della legge 27 dicembre 1973, n. 852, che, come è noto, ha prorogato la legge 5 marzo 1963, n. 322, articolo 1, commi primo e secondo, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

È a tutti noto quanto sia complesso il problema del lavoro in agricoltura; l'esigenza di portare il settore agricolo ad un recupero di rilevanza nell'economia nazionale non va disgiunta da quelli che sono gli aspetti attuali di disordine e di ingiustizia presenti nel settore, sia sotto il profilo della instaurazione del rapporto di lavoro, sia avuto riguardo alle sue conseguenze previdenziali.

Proprio per questo ultimo aspetto non sembra ancora possibile attuare in Italia meridionale e nelle isole le procedure di accertamento previdenziale in atto nella restante parte del Paese che, peraltro, richiedono pur esse una profonda revisione, come è dimostrato sia dalle profonde anomalie anche di ordine statistico, sia dalle persistenti differenze qualitative dei trattamenti dei lavoratori agricoli rispetto a quelli degli altri settori.

Tuttavia, anzichè procedere alla proroga *sic et simpliciter* degli elenchi bloccati, si ritiene necessario avviare un processo di verifica con l'individuazione di criteri che rendano possibile le cancellazioni dei non aventi diritto (emigrazione, pensionamento, passaggio ad altri settori, ecc.).

Ma una verifica ancora più approfondita dovrà essere fatta sul sistema degli elenchi di rilevamento per accertare la stretta connessione tra il diritto previdenziale e l'effettiva prestazione di lavoro, correlando i dati occupazionali rilevati dai piani colturali con quelli risultanti dall'anagrafe aziendale da istituire necessariamente.

Il presente disegno di legge non vuole quindi significare l'accantonamento di soluzioni legislative adeguate, ma costituisce invece una scelta inevitabile in attesa delle nuove disposizioni di legge.

Mentre si ribadisce, infatti, l'esigenza di affrontare con tempestività i problemi della revisione della disciplina previdenziale in agricoltura per superare rapidamente la differenziazione del settore rispetto agli altri sul piano delle prestazioni e della contribuzione, distinguendo finalmente tra previdenza e assistenza, si fa, peraltro, osservare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

che la soluzione del'intero problema richiederà tempi non brevi.

Il presente disegno di legge tende ad avviare con gradualità il superamento degli elenchi a validità prorogata, garantendo nel contempo ai lavoratori agricoli, soprattutto a quelli del Mezzogiorno, la salvaguardia degli attuali diritti, pur nella consapevolezza, lo ribadiamo, che è indispensabile procedere rapidamente ad una revisione di tutta la complessa normativa che regola attualmente la previdenza agricola, pervenendo, in quanto possibile, ad una equiparazione delle procedure e dei trattamenti a quelli previsti per gli altri settori produttivi e procedendo all'assorbimento, da parte dell'INPS, delle funzioni attualmente affidate allo SCAU, che non hanno oggi più alcun motivo di sussistere tenuto conto dell'evoluzione intervenuta.

In base a quanto sopra illustrato, onorevoli senatori, i proponenti — sottoponendo al vostro esame il disegno di legge — confidano nel vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In attesa di procedere al riordino del sistema di accertamento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali e di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322, già prorogate, con la legge 27 dicembre 1973, n. 852, sino al 31 dicembre 1977, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980 e costituiscono titolo per il conseguimento, da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate, di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza a favore di quei lavoratori iscritti negli elenchi i quali, dietro personale dichiarazione di responsabilità, risultino non emigrati, non pensionati, non occupati in altre attività di lavoro subordinato e autonomo che consentano loro di fruire, ad altro titolo, delle prestazioni previdenziali.

Le dichiarazioni di responsabilità di cui al comma precedente sono verificate dalle commissioni locali per la mano d'opera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5), e dall'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.